

ASSEGNO DI MATERNITA'

Per l'anno 2023 l'assegno, se spettante in misura intera, è pari a euro 383,46 euro massimo mensili per cinque mensilità, per complessivi euro 1.917,30 euro.

IL CONTRIBUTO PUO' ESSERE RICHIESTO DA:

Donne che non beneficiano di alcun trattamento economico per la maternità (indennità o altri trattamenti economici a carico dei datori di lavoro privati o pubblici), o che beneficiano di un trattamento economico di importo inferiore all'assegno (in tal caso l'assegno spetta per la quota differenziale).

Il beneficio viene anche concesso per ogni minore in adozione o affidamento preadottivo al momento dell'ingresso in famiglia, purché il minore non abbia superato i 6 anni di età e sia regolarmente soggiornante nel territorio italiano.

La richiesta può essere fatta da persona diversa dalla madre nei seguenti casi:

- in caso di madre di minore età: dal padre maggiorenne che abbia riconosciuto il figlio a condizione che il minore si trovi presso la famiglia anagrafica del richiedente e che la madre risulti regolarmente soggiornante in territorio italiano al momento del parto. Qualora anche il padre sia minorenni, dal genitore esercente la potestà ovvero, in mancanza, da altro legale rappresentante;
- in caso di decesso della madre del neonato: dal padre che abbia riconosciuto il figlio a condizione che il minore si trovi presso la famiglia anagrafica del richiedente e che il padre sia in possesso dei medesimi requisiti della madre;
- in caso di affidamento esclusivo al padre o di abbandono del neonato da parte della madre: dal padre purché il figlio si trovi presso la sua famiglia anagrafica e la madre risulti regolarmente soggiornante in territorio italiano al momento del parto.

REQUISITI RICHIESTI:

1) cittadinanza italiana oppure di altro stato appartenente all'Unione Europea, oppure extracomunitaria in possesso di uno dei seguenti titoli:

- cittadina titolare del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo. Art.74 Dlgs.151/2001 Art.11 Direttiva 2003/109/CE;
- cittadina rifugiata politica, i suoi familiari e superstiti. Art.27 del Dlgs.n.251/07 che ha recepito la Direttiva 2004/83/CE (Art.28), ma anche Artt.2 e 4 Reg.CE 883/2004;
- cittadina apolide, i suoi familiari e superstiti. Artt.2 e 4 Reg.CE 883/2004;
- cittadina titolare della protezione sussidiaria. Art.27 del Dlgs.n.251/07, che ha recepito la Direttiva 2004/83/CE (Art.28);
- cittadina che abbia soggiornato legalmente in almeno 2 stati membri, i suoi familiari e superstiti. Art.1 Reg.UE 1231/2010;
- cittadina titolare di un permesso o della carta di soggiorno per motivi familiari. Artt.3 c.1 lett.b) e 12 c.1 lett.e) Direttiva 2011/98/UE recepita dal Dlgs.40/2014, Art.24 c.1 della Direttiva 2004/38/CE E Artt.19 e 23 del Dlgs.30/07;
- cittadina del Marocco, Tunisia, Algeria e Turchia, e loro familiari regolarmente soggiornanti. Accordi Euromediterranei;

- cittadina titolare del permesso unico per lavoro o con autorizzazione al lavoro e i suoi familiari e superstiti, ad eccezione delle categorie espressamente escluse dal D.Lgs.40/2014. Art.3 c.1 lett.b) e c) - Art.12 c.1 lett.e) della Direttiva 2011/98/UE, salvo quanto previsto dall'Art.1 c.1 lett.b) Dlgs.40/2014 di attuazione della Direttiva.

2) residenza e convivenza con il figlio nel territorio del Comune di Pomaretto;

3) il figlio, se non è nato in Italia o non è cittadino di uno Stato dell'Unione Europea, deve essere in possesso del permesso/carta di soggiorno, ossia deve essere iscritto sulla carta/permesso di soggiorno di uno dei genitori;

4) risorse economiche del nucleo familiare (redditi, patrimonio mobiliare e immobiliare) inferiori ai valori dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) e pari a € 17.416,66 (riferito a famiglie con 3 componenti. Per nuclei familiari con diversa composizione, il requisito economico è riparametrato ex D.Lgs.n.109/98);

Tutti i requisiti richiesti per l'erogazione dell'assegno devono essere posseduti all'atto della presentazione dell'istanza, pena l'esclusione.

DOCUMENTAZIONI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA:

- Copia dell'Attestazione ISEE in corso di validità completa di Dichiarazione Sostitutiva Unica valevole per la richiesta di prestazioni sociali agevolate o per l'accesso agevolato ai servizi di pubblica utilità, di cui al D.P.C.M. 05 dicembre 2013 n.159 e al Decreto Interministeriale del 07 novembre 2014 pubblicato nella G.U. del 17/11/2014 (S.O.n.87) in vigore a partire dal 01 gennaio 2015, di entrambi i genitori o della madre o del padre se unico genitore;
- Copia di un documento di identità in corso di validità;
- Copia del codice IBAN intestato o cointestato al soggetto richiedente rilasciato dall'istituto bancario (vedi modalità di pagamento);
- In caso di separazione, copia della Sentenza di separazione;
- Per i cittadini di Paesi Terzi: copia del titolo di soggiorno o della ricevuta di presentazione della domanda di rilascio/rinnovo. Inoltre copia della carta/permesso di soggiorno del bambino, in mancanza di essa alla data di presentazione della domanda, la richiedente dovrà presentarla alla propria sede territoriale di riferimento non appena ne entrerà in possesso. Fino a quel momento l'assegno non potrà essere erogato.

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE:

Il modulo di domanda è disponibile sul sito internet del Comune di Pomaretto.

La modalità ordinaria di invio delle domande è da considerarsi via mail, o tramite posta, agli indirizzi sotto riportati.

In caso di impossibilità, si rende necessario contattare gli sportelli ai numeri telefonici indicati per un appuntamento; lo stesso per informazioni e/o chiarimenti.

Recapiti Ufficio competente dei Servizi Demografici:

Email: servizidemografici.pomaretto@ruparpiemonte.it

PEC: pomaretto@cert.ruparpiemonte.it

Tel: 0121.81241 (interno 1 - 1) Cell. 3343418546

Fax: 0121.803719

Il pagamento potrà essere effettuato solo tramite bonifico bancario su conto corrente bancario/postale o libretto nominativo intestato al richiedente.

Sulla veridicità delle informazioni rese saranno effettuati controlli da parte di INPS e Comune di Pomaretto

Eventuale diniego verrà comunicato in forma scritta al richiedente.

Le domande devono essere presentate **perentoriamente entro 6 mesi dalla data del parto, dell'adozione o dell'affidamento preadottivo.**